

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.8 del 20 novembre 2009

Riunione del 19 novembre 2009

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Componenti	Avv. Massimo Rosi
	Avv. Amato Montanari

CAF 2/09/10 - Appello della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l. avverso i provvedimenti assunti dal G.U.F. con C.U. n. 5 del 14.10.2009 (multa di € 5.000,00 a carico del sodalizio).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- rilevato che il sodalizio appellante - senza contestare l'addebito - ha affermato in ricorso di non avere "...iscritto a referto (camp 3) né italiani né stranieri under 23 nella gara disputata (Macerata-Pineto) [...] In ossequio a quanto stabilito nella Guida Pratica 2009/2010 [...] consultata all'epoca dei fatti sul sito ufficiale della federazione (www.federvolley.it)", aggiungendo che "Probabilmente (ma su questo non abbiamo alcuna certezza) solo dopo il Consiglio Federale dell'8 ottobre si è deciso di applicare la normativa nel senso fatto proprio dal G.U.F.) [...] La circostanza può essere utilmente apprezzata tramite specifica richiesta sia all'ufficio tesseramenti che all'ufficio campionati".
- rilevato che, allo stato attuale, la Guida Pratica per la stagione 2009/2010 pubblicata sul sito federale (cfr. ivi sub "Le novità della stagione" - pag. 4) così recita testualmente "*Limitazione Tesseramento e Utilizzo Atleti Stranieri Under 23/M e Under 22/F nei Campionati di Serie A1 e A2 [...] ...l'unico obbligo per le società di serie A1 e A2 è quello di iscrivere a referto almeno un atleta Under 23 italiano. Sanzioni previste. In caso di mancanza dell'atleta Under 23 italiano iscritto a referto, la società verrà sanzionata con una multa di € 5.000,00 che verrà applicata per ogni gara*"
- vista l'informativa fatta pervenire dall'Ufficio Campionati FIPAV in data 9 novembre 2009
- rilevato che la norma *de qua* nella sua formulazione ultima differisce in modo sostanziale da quella originaria (affermando *tout court* la necessaria iscrizione a referto di almeno un atleta Under 23 italiano) tanto da essere stata partecipata a "*tutte le società dei Campionati Nazionali di Serie A1/M e A2/M 2009/2010; Ai Comitati Regionali e Provinciali FIPAV; Alla Lega Nazionale Pallavolo*" con e mail dell'Ufficio Campionati FIPAV in data 27.8.2009

- rilevato che l'odierna appellante, come eccepito in ricorso, non figurava (nè poteva figurare) tra i destinatari della comunicazione suddetta "*per la nota vicenda-iscrizione*" mentre vi è prova in atti che la e mail in questione fu inviata alla Pallavolo Pineto il 6.10.2009, solo dopo la disputa dell'incontro Macerata - Pineto del 4.10.2009
- ritenuto che, con riguardo alle circostanze del caso concreto e a dispetto di quanto previsto ex art. 55 n. 5 R. Giur., stanti le progressive e divergenti modifiche apportate alla disposizione in esame, la presunzione di conoscenza e/o di conoscibilità della norma alla data del 4.10.2009 non potesse prescindere dall'invio della e mail più volte citata, con quanto ne consegue in ordine alla non punibilità del sodalizio appellante

P.Q.M.

Accoglie l'appello ed annulla nella parte de qua la decisione impugnata.
Dispone restituirsi la taxa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 20.11.2009